

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CAMO, FOLLONI, ZANOLETTI, COSTA,
GUBERT e CIMMINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1996

Interpretazione autentica dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di agevolazioni in favore di lavoratori che assistono persone handicappate

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'intento di attuare una riforma radicale nel campo dell'assistenza e dell'integrazione sociale delle persone handicappate, ha posto in essere un complesso di norme che, regolando situazione nuove, dalle quali non erano state ancora definite le varie implicazioni, hanno determinato notevoli incertezze interpretative e applicative.

Tra queste norme è l'articolo 33 che prevede agevolazioni in favore di lavoratori che assistono persone handicappate in situazione di gravità. Queste agevolazioni consistono nella concessione di permessi retribuiti (mensili o giornalieri), nel diritto di scelta della sede di lavoro e nel divieto di essere trasferiti d'autorità.

Per quanto, in particolare, riguarda i permessi, la norma prevede che la madre lavoratrice della persona handicappata, o in alternativa il padre lavoratore, ha diritto:

a) se l'handicappato è un bambino e fino al compimento del suo terzo anno di vita, al prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro, ovvero al permesso per due ore giornalieri;

b) dopo il terzo anno di vita del bambino, a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa e a condizione che la persona con *handicap* in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

I permessi di due ore giornalieri o di tre giorni mensili spettano anche allo stesso handicappato se è un lavoratore.

La norma è stata applicata nel senso che sia i genitori, sia lo stesso handicappato devono avere un rapporto di lavoro dipendente. Pertanto, sono stati esclusi dal beneficio coloro che svolgono un lavoro autonomo o sono addetti a servizi domestici. Si è inoltre ritenuto che mentre la madre della

persona handicappata ha diritto ai permessi prescindendo dalla condizione che anche il padre sia lavoratore, per il padre si richiede, ai fini della concessione dello stesso diritto nel caso in cui egli debba provvedere all'assistenza del figlio in alternativa alla madre, che questa sia lavoratrice.

Tale differenziazione, sicuramente non voluta dal legislatore, oltre ad impedire l'esercizio di un diritto-dovere quell'è quello di assistere un figlio handicappato grave, si pone in netto contrasto con la legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.

La stessa Corte costituzionale, chiamata a verificare la legittimità della norma sopracitata e di altre norme contenute nell'articolo 33 della citata legge n. 104 del 1992, ha rivolto un forte invito al legislatore per una più adeguata normativa in materia (sentenze n. 181 del 2-21 aprile 1993 e n. 150 del 14-21 aprile 1994).

Accogliendo tale autorevole invito e aderendo alla pressante richiesta dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC) che per legge ha la rappresentanza e la tutela dell'intera categoria degli invalidi civili, è stata predisposto il seguente disegno di legge, che all'articolo 1 dà una interpretazione autentica delle indicate norme, chiarendo che il prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro e i permessi di due ore giornalieri o di tre giorni mensili spettano, in alternativa alla madre lavoratrice, al padre della persona handicappata in situazione di gravità, anche se la madre non abbia un rapporto di lavoro.

L'iniziativa è inoltre intesa a prevedere esplicitamente la computabilità ai fini pensionistici, come contribuzione figurativa, dei periodi di fruizione dei permessi, colmando una lacuna che in base ai criteri re-

strittivi seguiti dall'INPS e non condivisi nè dal Ministero del lavoro nè dall'Associazione ANMIC si era determinata nell'applicazione della legge ai lavoratori privati (articolo 2).

Il successivo articolo 3 chiarisce che i permessi di tre giorni mensili e quelli di due ore giornaliere non riducono le ferie, come già esplicitamente previsto nell'ambito del pubblico impiego (articolo 18, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 1995).

L'articolo 4 precisa che la norma contenuta nel comma 6 dell'articolo 33 della legge in esame va intesa nel senso che la per-

sona handicappata maggiorenne che abbia una rapporto di lavoro dipendente, ha diritto al cumulo dei permessi di due ore giornaliere e di tre giorni mensili.

Sottoponiamo, onorevoli Senatori, l'iniziativa alla vostra particolare attenzione, al fine di consentire una corretta applicazione della legge e dare la necessaria serenità a tante famiglie, che si dedicano con indicibili sacrifici all'assistenza delle persone handicappate, assolvendo un compito cui dovrebbero provvedere le strutture pubbliche sanitarie.

Trattandosi di norme di interpretazione autentica, il provvedimento non comporta oneri finanziari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve intendersi nel senso che le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 spettano, in alternativa alla madre lavoratrice o al padre lavoratore dipendente della persona handicappata in situazione di gravità anche se la madre non sia parte di un lavoro subordinato, ferme rimanendo le altre condizioni.

Art. 2.

1. I periodi di fruizione dei permessi previsti dai commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono computabili ai fini pensionistici come contribuzione figurativa.

Art. 3.

1. Il comma 5 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve intendersi nel senso che i permessi di tre giorni mensili e quelli di due ore giornaliere non riducono le ferie.

Art. 4.

1. Il comma 6 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve intendersi nel senso che la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità ha diritto sia ai permessi di tre giorni mensili sia ai permessi di due ore giornaliere.